

# Piano di previdenza «Pensionamento anticipato (PEAN)»

Questo piano di previdenza è parte integrante del regolamento di previdenza e delle disposizioni «Pensionamento flessibile (FAR)». Il regolamento di previdenza, le disposizioni «Pensionamento anticipato (PEAN)» e le informazioni sulle aliquote di conversione attualmente valide sono disponibili al sito <a href="https://www.swisslife.ch/invest-pean">www.swisslife.ch/invest-pean</a>.

Indicazioni generali

Fondazione: Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro

Tipo di previdenza: Modello di prepensionamento / pensionamento anticipato a

finanziamento collettivo

Contratto: 8446E9

Gruppo di persone assicurate: Beneficiari di prestazioni della Fondazione per il pensionamento

anticipato nel settore dell'edilizia principale (FAR)

Entrata in vigore: 01.01.2025

Età per l'ammissione: uomini: 60 / donne: 60

Età di riferimento regolamentare: uomini: 65 / donne: 65 (secondo LPP)<sup>1</sup>

Pensionamento anticipato: non possibile
Pensionamento parziale: non possibile
Pensionamento posticipato: non possibile

Tassi d'interesse

Per la remunerazione dell'avere di I tassi d'interesse attuali sono disponibili al sito

vecchiaia: <u>www.swisslife.ch/invest-pean</u>.

Accrediti di vecchiaia

Definizione: secondo il regolamento Fondazione PEAN

Prestazioni assicurate

Prestazioni di vecchiaia

Tipo di prestazione: Rendita di vecchiaia con opzione di liquidazione in capitale

Rendita per figli di pensionati: 20% della rendita di vecchiaia

Età finale rendita per figli di pensionati: 18 (secondo la LPP)

Aliquota di conversione

Sull'avere di vecchiaia: Le aliquote di conversione valide sono disponibili al sito

www.swisslife.ch/invest-pean.

Prestazioni in caso di decesso dopo l'età di riferimento regolamentare

Rendita per coniugi o rendita per conviventi: 60% della rendita di vecchiaia Rendita per orfani: 20% della rendita di vecchiaia

Età finale rendite per orfani: 18 (secondo la LPP)

### Prestazioni in caso di decesso prima dell'età di riferimento regolamentare

In caso di decesso in seguito a malattia o a infortunio, la rendita per coniugi o per conviventi ammonta al 60% e la rendita per orfani al 20% della rendita di vecchiaia calcolata al momento del decesso in base all'aliquota di conversione valida al momento della rispettiva età. Per il diritto a una rendita per orfani vale la stessa età riferimento come per le prestazioni in caso di decesso dopo l'età di riferimento regolamentare. La parte non utilizzata per finanziare un'eventuale rendita per coniugi o per conviventi viene versata sotto forma di capitale di decesso.

## Prestazioni in caso d'invalidità prima dell'età di riferimento regolamentare

All'insorgere dell'incapacità di guadagno diventano esigibili le «prestazioni per la vecchiaia».

## Contributi

Il finanziamento si basa sulle Disposizioni «Pensionamento anticipato (PEAN)».

#### Altro

Modalità di pagamento della rendita: trimestralmente in anticipo (01.01., 01.04., 01.07., 01.10.)

 $<sup>^1</sup>$  Per le donne: nate nel 1960: 64 anni; nate nel 1961: 64  $\frac{1}{4}$  anni; nate nel 1962: 64  $\frac{1}{2}$  anni; nate nel 1963: 64  $\frac{1}{4}$  anni; nate nel 1964 in poi: 65 anni.